

Istanza di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, ai fini della integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come autorizzata dal Presidente del TAR di SALERNO, con decreto cautelare n. 356/2017 Reg. Prov. Cau., nell'ambito del giudizio introdotto con ricorso acquisto al n. 790/2017 Reg. Ric

1. Ambrosino Giacomo, nato a Lioni (AV), il 18.07.1971, C.F. MBRGCM71L18E605U;
2. Bevilacqua Carla, nata ad Avellino, il 14.05.1964, C.F. BVLCRL64E54A509S;
3. Campana Maddalena, nata a Pomigliano D'Arco (NA), il 14.11.1970, C.F. CMPMDL70S54G812U;
4. Ferrara Elena, nata ad Avellino, il 05.09.1969, C.F. FRRLNE69P45A509V;
5. Festa Carmela, nata ad Avellino, il 14.05.1966, C.F. FSTCML66E54A509Y;
6. Gallo Annalisa, nata ad Avellino, il 21.01.1976, C.F. GLLNLS76A61A509Z;
7. Granata Lucio, nato a Nocera Inferiore (SA), il 13.04.1968, C.F. GRNLCU68D13F912C;
8. Mazza Annarita, nata ad Avellino, il 07.05.1972, C.F. MZZNRT72E47A509H;
9. Meoli Italo, nato a Torre del Greco (NA), il 18.09.1965, C.F. MLETLI65P18L259Y;
10. Napolitano Cinzia, nata a Salerno, il 16.01.1967, C.F. NPLCNZ67A16H703A;
11. Napolitano Gaetano, nato a Salerno, il 01.03.1964, C.F. NPLGTN64C01H703X;
12. Petrozziello Enrico, nato ad Avellino, il 01.05.1962, C.F. PTRNRC62E01A509J.

elettivamente domiciliati in Salerno alla via G. B. Amendola 91 (84129) presso l'avv. Ciro Salmieri, Studio Pepe, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Giovanni Leone, C.F. LNEGNN51M14F839Z, dall'avv. Benedetta Leone, C.F. LNEBDT80E58F839X e dall'avv. Giacomo Ambrosino C.F. MBRGCM71L18E605U, in virtù di procura in calce al ricorso del 15.5.2017 (pec: giacomo.ambrosino@pec.it)

PREMESSO

- Che, gli istanti, quali iscritti presso l'Ordine degli Avvocati di Avellino, hanno proposto ricorso al **TAR CAMPANIA - SEZIONE DI SALERNO** - (R.G. n. 790/2017) per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, della delibera dell'Assemblea dell'Ordine degli Avvocati di Avellino del 21 aprile 2017, pubblicata sul sito dell'Ordine in data 29 aprile 2017, con la quale sono stati approvati i bilanci consuntivi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 ed il bilancio preventivo 2017, nonché di tutti gli atti anteriori, preordinati e connessi, tra cui la delibera del Consiglio dell'Ordine del 20 febbraio 2017 di convocazione dell'Assemblea, lamentando:

1) **VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMA 3 E 4, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247. VIOLAZIONE DELL'ART. 81, COMMA 4 E 5 COST..VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI CONTABILITA' DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL D.P.R. 27 FEBBRAIO 2003, N. 97, DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI PUBBLICI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA (ART. 1 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241) E DI OBBLIGO DI BUONA AMMINISTRAZIONE (ART. 97 COST). ECCESSO DI POTERE**, in quanto l'Assemblea degli iscritti è stata convocata per l'approvazione di ben 4 bilanci: 3 consuntivi (2014, 2015 e 2016) ed un preventivo (2017), violando il principio dell'annualità e nel caso del consuntivo 2016 senza la approvazione del bilancio preventivo.

2) **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 31, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 247 DEL 2012, DELL'ART. 4 DEL D.M. 13 LUGLIO 2016, N. 156 E DEGLI ARTT. 38 COMMA 2, LETT. c) E 47, D.P.R. N. 97/03. ECCESSO DI POTERE**, in quanto la approvazione dei consuntivi 2014, 2015 e 2016 è avvenuta senza la garanzia del controllo sulla spesa desumibile dalla lettura degli artt. 25, 3° comma, e 26, 1° comma lett. f), LP che prevedono l'istituzione del collegio dei revisori dei conti presso ogni consiglio circondariale, nominato dal Presidente del Tribunale tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili. Nella specie: a) manca la verifica di regolarità della gestione patrimoniale relativa agli anni 2016, 2015 e 2014; b) il revisore, in quanto tale, in senso alla Assemblea non ha riferito le proprie valutazioni né espresso le proprie risposte rispetto ai rilievi formulati

Invero, i consuntivi degli esercizi riferiti agli anni 2014, 2015, 2016 risultano approvati pedissequamente,obliterando il vincolo del parere obbligatorio del revisore, cui compete esprimere il giudizio professionale sul bilancio, sulla coerenza della relazione sulla gestione

con il bilancio stesso, anche attraverso l'esame degli elementi giustificativi delle spese e delle informazioni contenute nel bilancio.

1) **VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI CONTABILITA' DEGLI ENTI PUBBLICI DI CUI ALL'ALLEGATO 1 DEL D.P.R. N. 97/2003. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA (ART. 1 L. N. 241/1990 E D. LGS. N. 33/13) E DI OBBLIGO DI BUONA AMMINISTRAZIONE (ART. 97 COST). ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE, OVVERO PER MOTIVAZIONE INCONGRUA O COMUNQUE INSUFFICIENTE**, in quanto in seno alla Assemblea alcuna risposta è stata fornita ai seguenti rilievi: a) *“si chiede l'approvazione del Consuntivo 2016 senza che risulti, però, approvato né mai predisposto il Preventivo 2016”*; b) *“mancano le relazioni sui Consuntivi 2014, 2015 e 2016”*; c) non sono rispettati i principi di veridicità, efficienza, trasparenza dettati dall'art. 2423 del codice civile, che si applica anche all'attività del *Consiglio dell'Ordine ed in ragione di ciò, non è dato conoscere come sono state erogate le varie spese facenti parte dei consuntivi, ed in particolare: 1) Aggiornamento del sito web (per un importo di circa 15 mila euro), la cui impostazione non è cambiata significativamente negli ultimi anni; spese postali e marche (marche per cosa?); mancata indicazione dei destinatari delle consulenze (pari ad €. 25mila); e così via per le spese di personale (che andrebbero articolate per stipendi, oneri tributari e previdenziali, accantonamenti per indennità di anzianità e trattamenti di quiescenza), libri e riviste, spese di pulizia, spese per giuramento avvocati (?). 2) Deficit, riscontrato nella contabilità, derivante dal deposito degli importi tenuti presso un Istituto di credito, che, a fronte di una liquidità di circa 700mila euro, fa registrare un debito dell'Ordine di circa 700 euro. 3) Credito di €. 451 mila nei confronti di avvocati inadempienti nel versamento della quota di iscrizione annuale. Quindi, nella specie

appare clamorosa anche la violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, che impone all'Autorità amministrativa l'obbligo di motivazione nell'emanazione dei propri atti. Invero, sulle singole contestazioni non è stata offerta la benché minima risposta né da parte del Presidente dell'Assemblea né da parte del Consigliere Tesoriere del COA.

CONSIDERATO

- che il ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato, è stato iscritto al numero di **Reg. Ric. TAR SALERNO n. 790/2017**
- che, a seguito di delibera del COA in data 12.6.17, ha formalizzato la costituzione in giudizio l'Avv. Fabio Benigni in proprio e nella qualità di Presidente dell'Ordine degli Avvocati Avellino, a mezzo degli avv.ti Andrea Di Lieto, Fabio Benigni, Cosimo Alfonso Mastromarino, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Di Lieto in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 143;
- che i resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione dell'AGA, la inammissibilità e l'infondatezza del ricorso oltre che la non "integralità" del contraddittorio ritenendo che lo stesso debba essere esteso nei confronti di tutti gli iscritti, avvocati e praticanti abilitati;

RITENUTO

- che in accoglimento della istanza dei ricorrenti del 26.6.2017, è stato emesso **decreto Presidenziale cautelare 356/2017 del 3.7.2017, con il quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami e che di seguito integralmente si riporta**

Publicato il 03/07/2017
N. 00356/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00790/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 790 del 2017, proposto da:
Giacomo Ambrosino, Carla Bevilacqua, Maddalena Campana, Elena Ferrara, Carmela Festa, Annalisa Gallo, Lucio Granata, Annarita Mazza, Italo Meoli, Cinzia Napolitano, Gaetano Napolitano, Enrico Petrozziello, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Leone, Benedetta Leone, Giacomo Ambrosino, con domicilio eletto presso lo studio Ciro Salmieri in Salerno, via G.B. Amendola, 91;



contro

Ordine Avvocati Avellino, in persona del suo Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Lieto, Fabio Benigni, Cosimo Alfonso Mastromarino, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Di Lieto in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 143;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera dell'Assemblea dell'Ordine degli Avvocati di Avellino del 21 aprile 2017, pubblicata sul sito dell'Ordine in data 29 aprile 2017, con la quale sono stati approvati i bilanci consuntivi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016 ed il bilancio preventivo 2017, nonché di tutti gli atti anteriori, preordinati e connessi, tra cui la delibera del Consiglio dell'Ordine del 20 febbraio 2017 di convocazione dell'Assemblea recante il seguente ordine del giorno: 1) aggiornamento evoluzioni legislative e regolamentari elezioni forensi; 2) approvazione bilanci consuntivi 2014 - 2015- 2016 e preventivo 2017; 3) varie ed eventuali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del ricorso per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41, comma 4, del c.p.a., presentata in data 26 giugno 2017;

Considerato che nel caso di specie le possibili persone che possono essere evocate in giudizio risultano essere abbastanza numerose;

Ritenuto che occorra, pertanto, in accoglimento dell'istanza allo scopo avanzata dai ricorrenti, disporre, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli iscritti all'ordine degli Avvocati di Avellino e che, in ragione della natura della controversia nonché delle prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti interessati ad opporsi all'impugnazione dei provvedimenti impugnati, sia opportuno autorizzare i ricorrenti ad effettuare l'integrazione del contraddittorio "per pubblici proclami" sul sito web dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, con le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, dal quale si evinca l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome delle parti ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata, gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso, nonché l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

Ritenuto opportuno prescrivere che l'Ordine degli Avvocati di Avellino resistente:

- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

- dovrà rilasciare alle parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, degli atti e delle comunicazioni rilevanti ai fini della integrazione del contraddittorio; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- dovrà, inoltre, curare che sull' home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è pubblicato l'avviso sopra descritto;

Considerato, altresì, che occorre disporre a carico delle parti istanti l'onere che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento con deposito presso la segreteria della Sezione I di questo Tribunale della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento;

Ritenuto, infine, che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione resistente, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 300,00 (trecento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

ordina l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, ai sensi e nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno il giorno 3 luglio 2017.

Il Presidente

Francesco Riccio

IL SEGRETARIO

- che i ricorrenti hanno diritto ed interesse a che si provveda in conformità

CHIEDONO

Che l'Ordine degli Avvocati di Avellino pubblichi il presente atto sul proprio sito web ed esegua pedissequamente il decreto cautelare 356/17, innanzi integralmente riportato, nei modi e nei termini in esso specificati.

Li, 5/7/2017

Avv. Prof. Giovanni Leone

Avv. Benedetta Leone

Avv. Giacomo Ambrosino

UNEP presso il Tribunale di Avellino

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti e richiesto dall'avv. Giacomo Ambrosino, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP in intestazione, ai sensi e per ogni effetto di legge, ho notificato copia conforme all'originale del suesteso atto a

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO,
in persona del suo Presidente p.t. e legale rappresentante, con sede in Avellino alla Piazza A. De Marsico, secondo piano del Palazzo di Giustizia
e ciò ho fatto mediante consegna a mani di

CRON. N° 11065

DIRITTI € 2,58

TRASFERITA € 2,18

TOTALE € 4,76

10% € 0,22

SPESE POST. €

TOTALE € 4,98

Uff. Giudiziario

Avellino, li. 05/07/2017

Con consegna di copia a mani del dipendente
Sig. Seppini Fabio ivi addetto
alla ricezione tale qualificatosi.
Avellino, li. 07/07/17

TRIBUNALE DI AVELLINO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Giuseppe Vincenzo